Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 116 del 29 aprile 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 aprile 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 24

LEGGE 26 aprile 1983, n. **130**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

SOMMARIO

LEGGE 26 aprile 1983, n. 130: *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):*

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1983, n. **130.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1983 resta determinato, in termini di competenza, in lire 75.890 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 19.014.997.034.000.

Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 94.905 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Per l'anno finanziario 1983 i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono superare i limiti indicati dai commi precedenti.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, nelle misure indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1983, restano determinati in lire 2.482.500 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 1.884.101 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Gli importi di cui al precedente comma sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1983.

ART. 2.

Per l'esercizio 1983, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

ART. 3.

In deroga alle vigenti disposizioni, per l'anno finanziario 1983 è stabilito in lire 45.000 miliardi l'importo massimo di emissione di buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 200.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 4.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982. n. 181.

Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, maggiorate del 13 per cento.

Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, può elevare, con propri decreti, il predetto limite del 13 per cento.

ART. 5.

Per l'anno 1983 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci comunali e pro-

vinciali mediante l'erogazione di contributi per un ammontare complessivo di lire 17.180 miliardi, al netto dei trasferimenti al fondo nazionale trasporti.

Per l'anno 1983, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 2.900 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il predetto importo è finanziato per lire 475.989.266.000 e per lire 77.618.690.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

A valere sul fondo di cui al secondo comma del presente articolo, una somma non superiore a lire 40 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Le somme spettanti alle singole aziende sono erogate alle rispettive regioni previa certificazione da parte delle stesse che devono attestare:

a) che le società siano a totale partecipazione pubblica;

b) che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1981 risulti dal bilancio regolarmente approvato a norma di legge;

c) che detta perdita permanga nella situazione patrimoniale delle aziende al momento della certificazione stessa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1983 in lire 20.700 miliardi.

Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

Entro il 20 luglio 1983 l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero del tesoro i dati relativi alla gestione del primo semestre con relativo aggiornamento delle previsioni del fabbisogno dell'esercizio.

Nel caso in cui il fabbisogno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale risulti superiore al suindicato limite di 20.700 miliardi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale propone l'adozione delle misure necessarie per fronteggiare la situazione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE SUI TRASPORTI

Art. 7.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire.

Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti

fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile.

Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire.

I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

3.500 miliardi di lire per l'anno 1984;

3.700 miliardi di lire per l'anno 1985;

4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi.

È autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella Società italiana per il traforo autostradale del Frejus.

Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531.

Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000.

Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377.

Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento.

Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonché le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione.

In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente.

Con la legge di bilancio è annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168.

I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle società concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.

Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, è previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

Art. 8.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, numero 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1984-1989. Le quote relative agli anni 1984 e 1985 restano determinate, rispettivamente in lire 115 miliardi ed in lire 322 miliardi.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, l'autorizzazione di spesa per gli anni 1983 e 1984, di cui all'articolo 16 della medesima legge, è elevata, rispettivamente, di lire 4.000 milioni e di lire 2.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per gli stessi anni finanziari. Sono ridotte, rispettivamente, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della predetta legge 21 maggio 1981, n. 240.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, numero 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1984.

In deroga al quinto comma del predetto articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, l'importo di lire 200 miliardi è completamente utilizzabile per il pagamento di indennizzi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 9.

Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attività di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento e costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non può eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.

Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego – fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma in materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 – di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma.

Per le esigenze del coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla ricognizione di tutte le situazioni di soprannumero del personale docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative statali, conseguenti anche alle immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, comunque, esistenti alla scadenza di detto termine.

In relazione ai soprannumeri accertati ed alle vacanze esistenti nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, inclusa l'amministrazione della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e

con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti i Ministri eventualmente interessati, determina il contingente complessivo dei posti per i quali sono effettuabili passaggi dai ruoli della scuola e, nell'ambito di esso, i contingenti relativi alle singole amministrazioni.

Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata.

Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Le tariffe fissate dagli ordini professionali sono bloccate alla data del 31 luglio 1982.

È fatta salva la normativa recata dall'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, concernente provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 10.

Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.

Per provvedere alle finalità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'articolo 85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonché al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 85.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.

Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire

30 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.

La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.

Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.

In attuazione di quanto indicato dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalità previste dalla lettera *h*) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.

Le modalità occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, numero 94.

Le somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.

I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.

Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessità di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei ministri, può au-

torizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, sono soppresse le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi:

legge 7 aprile 1942, n. 409, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito in legge dalla legge 3 gennaio 1939, n. 58, sull'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale;

decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, recante provvedimenti tributari a favore degli enti locali;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 201, concernente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero;

legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili;

legge 12 maggio 1901, n. 164, che approva la transazione stipulata tra lo Stato ed il comune di Napoli per l'assegno alla beneficenza e per compensazione di reciproche ragioni di credito e debito;

legge 10 febbraio 1907, n. 25, riguardante il contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma;

legge 24 novembre 1941, n. 1286, limitatamente all'articolo 15 che dispone la concessione di un sussidio per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL « FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE »

ART. 12.

Le risorse destinate al Fondo investimenti e occupazione per l'anno 1983, quanto a lire 7.820 miliardi, sono ripartite nella seguente misura e sulla base delle disposizioni contenute negli articoli successivi:

1) lire 500 miliardi per ulteriore apporto al Fondo di rotazione per investimenti mobiliari;

2) lire 850 miliardi all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

3) lire 300 miliardi per maggiori detrazioni sull'imposta sul valore aggiunto;

4) lire 4.190 miliardi per interventi nel settore industriale, pubblico e privato;

5) lire 450 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura;

6) lire 1.300 miliardi per finanziamento di interventi infrastrutturali o sul territorio o di rilevante interesse economico anche per l'agricoltura;

7) lire 30 miliardi ad incremento dei fondi di dotazione degli istituti di medio credito regionali del Mezzogiorno, da ripartirsi con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

8) lire 200 miliardi per interventi per lo sviluppo socio-economico della regione Calabria.

ART. 13.

Il Fondo speciale di rotazione costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è aumentato, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 500 miliardi.

Sono raddoppiati i termini di 30 e 45 giorni indicati, rispettivamente, dal quarto e dall'ultimo comma del medesimo articolo 52 della legge 7 agosto 1982, numero 526.

ART. 14.

Per le finalità di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è autorizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo articolo 54.

ART. 15.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 31 dicembre 1984, afferenti all'esercizio di imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreché i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino, rispettivamente, emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.

ART. 16.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) la somma di lire 1.100 miliardi da destinare, quanto a lire 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a lire 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

La rimanente somma di lire 200 miliardi è destinata al soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termo-elettro-meccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo ITALSTAT.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) la somma di lire 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

È conferita al Fondo di dotazione dell'Ente partecipazione e finanziamento in-

dustrie manifatturiere (EFIM) la somma di lire 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

Alla ripartizione delle somme di cui ai commi secondo e terzo provvede il CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 240 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine, per l'anno 1983, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 120 miliardi e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI la somma di lire 40 miliardi ciascuno.

ART. 18.

Per consentire il completamento degli interventi del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale » costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675:

lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;

lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera *b*), della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

I contributi in conto interessi su emissioni obbligazionarie, previsti dall'articolo 4, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agile attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

ART. 19.

È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1983 per incrementare:

1) di lire 140 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1989, la dotazione del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni;

2) di lire 60 miliardi, per l'esercizio 1983, il Fondo di dotazione per il risconto effetti della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, numero 949.

La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, primo capoverso, della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisto di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è incrementata di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

La dotazione del Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 150 miliardi.

La dotazione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 20 miliardi.

La dotazione del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata, per l'anno 1983, della somma di lire 250 miliardi.

La dotazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, costituito ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementata per l'anno 1983, della somma di lire 350 miliardi.

La dotazione del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio 1983, della somma di lire 80 miliardi per gli interventi previsti dalla medesima legge a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro, singole o riunite in associazioni o consorzi, costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi.

L'autorizzazione di spesa concernente l'attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1983.

ART. 20.

Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa

di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983.

Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 21.

In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

ART. 22.

Per favorire lo sviluppo socio-economico della Calabria, con particolare riferimento alle zone colpite dall'evento sismico del 21 marzo 1982, nonché agli interventi previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia al Parlamento entro il 31 dicembre 1983 una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo. A tal fine l'amministrazione regionale è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FANFANI — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
A - MINISTERI.					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	119.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie, per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	970	760	580	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	50.600	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	55.000	255.000	255.000	(b) 200.000	—
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	100.000	110.000	—	—	—

(a) Quote relative agli anni 1977 e 1978.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 713 del 1974 - Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro cap 7743)	8 000	—	—	—	—
Legge n 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria cap 7541)	100 000	50 000	50 000	(a) 260 000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia					
— Industria: cap 7541	30 000	57 793	(b) 60.000	(c) 20 000	1986
— Trasporti cap 7292	—	(e) 25 000	—	—	—
Totale	30 000	82 793	60 000	20 000	—
Legge n 412 del 1975 - Edilizia scolastica (Pubblica istruzione cap 8807)	—	(d) 17 000	—	—	—

(a) Di cui milioni 80 000 relativi all anno 1980 e milioni 20 000 relativi a parte della quota dell anno 1983
(b) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977
(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980
(e) Parte della quota relativa all'anno 1982

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	1.000	—	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000	(a) 9.000	—	—
Totale . . .	10.000	10.000	9.000	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551)	(b) 7.500	(b) 7.500	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	400	400	(c) 400	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	—	(d) 19.500	(d) 19.500	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	35.000	35.000	35.000	20.000	1986
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	(e) 102.000	1988
Totale . . .	59.000	59.000	59.000	122.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.
(b) Quote relative agli anni 1979 e 1980.
(c) Quota relativa all'anno 1982.
(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1983.
(e) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp 7772 e 8905)	(a) 2 418 000	(b) 1 700.000	1 600 000	160 000	1990
Legge n 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile cap. 8051)	(c) 4 000	(c) 8 000	(c) 4 000	—	—
Decreto-legge n 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20 000	20 000	20 000	210 000	1996
Legge n 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile cap 1610)	3 000	3 000	—	—	—
Legge n 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap 7081)	3 000	3 000	3 000	27 500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro cap 7773	23 000	173 000	173 000	(d) 1 106.000	1993
— Industria cap 7545	93 000	93 000	93 000	(d) 486.000	1988
Totale	116 000	266 000	266 000	1 592 000	—

(a) Comprende milioni 28 000 relativi all'anno 1980.
(b) Comprende milioni 400.000 relativi all'anno 1980
(c) Quote relative agli anni 1979 e 1980.
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	(a) 120.000	(b) 120.000	20.000	230.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.180.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	(c) 1.300.000	(d) 1.000.000	350.000	170.000	1987

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1979.
(c) Comprende milioni 260.000 relativi all'anno 1979, milioni 100.000 relativi all'anno 1981 e milioni 300.000 relativi all'anno 1982.
(d) Di cui milioni 440.000 relativi all'anno 1979..

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n 224 del 1978, convertito in legge n 393 del 1978, e legge n 843 del 1978 (art 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art 26 legge n 227 del 1977 (Tesoro cap 7775)	140 000	100 000	45 000	—	—
Leggi n 234 del 1978 e n 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile cap 7541)	(a) 10 000	(b) 20.000	20 000	—	—
Legge n 392 del 1978 - Disciplina locazioni immobili urbani (Tesoro cap 4611)	65 000	—	—	—	—
Legge n 457 del 1978 e decreto-legge n 629 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n 25 del 1980 - Edilizia residenziale (Tesoro cap 7792)	(c) 200 000	—	—	—	—
Legge n 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa cap 8001)	(d) 70.000	(e) 60 000	(f) 10.000	—	—

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 10.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1984
(c) Quota parte relativa all'anno 1981.
(d) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1980
(e) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981
(f) Parte della quota relativa all'anno 1980.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio cap 7081	1 000	11 000	(g) 10 000	—	—
— Agricoltura capp 7263 e 7264	4 000	(h) 5.500	—	—	—
Totale	5.000	16.500	10.000	—	—
Legge n 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50 000	50 000	—	—	—
Legge n 843 del 1978 (legge finanziaria 1979)					
— Art 34 Opere marittime (Lavori pubblici cap 7501)	(a) 11 000	(b) 300.000	(b) 150.000	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici cap 8405)	(e) 100.000	(e) 50.000	—	—	—
— Art 43 - Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici cap. 8817)	30 000	—	—	—	—
Totale	141.000	350.000	150.000	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa cap 7233)	—	(c) 1 100	(d) 1.200	(e) 1 000	—
Legge n 60 del 1980 Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(a) 2 000	(f) 10.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Nel 1984 l'importo comprende parte (milioni 150 000) della quota relativa all anno 1981 nonché parte (milioni 150 000) della quota relativa all anno 1982 nel 1985 l'importo si riferisce alla restante quota (milioni 150 000) relativa all'anno 1982.
(c) Quota relativa all'anno 1983.
(d) Quota relativa all anno 1984.
(e) Quota relativa all'anno 1982.
(f) Di cui milioni 2.000 relativi all'anno 1982 e milioni 8 000 quale quota relativa all anno 1983
(g) Parte della quota relativa all'anno 1983
(h) Di cui milioni 1.500 quale parte della quota relativa all anno 1982

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962:					
— Tesoro (cap. 8805)	40 000	(a) 40 000	—	—	—
— Lavori pubblici: (cap 9063)	2 000	—	—	—	—
— Beni culturali (capp. 8010 e 8104)	1 000	—	—	—	—
Totale	43 000	40 000	—	—	—
Legge n 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)					
— Art 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro capp 7755 e 8790)	170 000	(b) 300.000	(c) 330 000	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro capp 7772 e 7793)	210 000	500 000	(c) 390 000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982 (milioni 30 000) e della quota relativa all anno 1983 (milioni 10 000)
(b) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982
(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art 33 - Artigiancassa (Tesoro cap 7743)	60 000	60 000	60 000	60 000	1986
— Art 34 - Rifinanziamento legge n 517 del 1975 (Industria cap 8042)	15 000	25 000	25 000	(a) 110 000	1989
— Art 35 - Mediocredito centrale (Tesoro cap 7775)	250 000	200 000	155 000	—	—
Totale	705 000	1 085 000	960 000	170 000	—
Legge n 336 del 1980 - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco					
— Interno cap 3160	35 238	—	—	—	—
— Lavori pubblici cap 8438	7 950	—	—	—	—
Totale	43 188	—	—	—	—
Legge n 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del Fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro cap 6857)	30 000	30 000	30 000	345 000	1997

(a) Di cui milioni 10 000 relativi a parte della quota dell anno 1983

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1933	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione					
— Art 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro cap 7802)	(a) 100 000	(a) 50 000	—	—	—
Legge 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap 7295)	20 000	(b) 80.000	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1982.
(b) Comprende parte (milioni 50 000) della quota 1932 e parte (milioni 30 000) della quota 1983

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 845 del 1980 - Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza					
— Lavori pubblici cap 9419	—	(a) 20 700	—	—	—
— Agricoltura cap 7711	2 000	2 800	—	—	—
Totale	2 000	23 500	—	—	—
Legge n 846 del 1980 - Ulteriori interventi per il consolidamento del monte San Martino e per la difesa dell'abitato del Comune di Lecco (Lavori pubblici: cap 9052)	8 000	—	—	—	—
Legge n 849 del 1980 - Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese (Agricoltura cap 7712)	5 000	—	—	—	—
Legge n 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura cap 7757)	2 000	2 000	2 000	—	—
Legge n 21 del 1981 - Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Tesoro cap 6862)	300 000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 18 000 relativi all anno 1983

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 23 del 1981 - Conferimenti al capitale ed al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Tesoro capp nn. 8035 e 8036)	—	(a) 66 300	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1982

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 24 del 1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981 - Misure eccezionali per l'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (Lavoro: capp. 1113 e 8001)	5.000	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 1026, 1027, 1139, 7006, 7531, 8647, 9051 e 9175)	(a) 45.600	(b) 135.000	115.000	(c) 30.000	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	—	50.000	(d) 40.000	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
— Art. 5:					
— Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	71.600	—	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405)	95.000	—	—	—	—
— Art. 7, 1° comma - Realizzazione programma triennale 1979/1981 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)	600.000	(e) 457.500	—	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	165.000	250.000	(c) 135.000	—	—
— Art. 10 - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)	5.000	(c) 135.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 3.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Di cui milioni 54.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(d) Quota relativa all'anno 1983.
(e) Rispetto alla somma indicata nella tabella A allegata alla legge 2 aprile 1982, n. 181, l'importo risulta ridotto di L. 57.500 milioni in relazione ai mutui contratti dall'ANAS nell'anno 1982.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art 10 - Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro cap 7765)	(a) 100 000	—	—	—	—
— Art 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa cap 4071)	50 000	100 000	(b) 250.000	—	—
— Art 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici cap 8404)	(d) 450.000	(c) 450 000	—	—	—
— Art 26, 2° comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro cap 7743) .	80 000	80 000	80 000	—	—
— Art 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro cap 7775)	140 000	140 000	—	—	—
— Art 28 - Rifinanziamento della legge 403/1977 per l'attività agricola nelle regioni					
— Agricoltura cap 7520	50 000	—	—	—	—
— Bilancio cap 7081	500 000	(b) 150.000	—	—	—
Totale	2 306 600	1 762 500	465 000	—	—

(a) Parte della quota relativa all anno 1982
(b) Parte della quota relativa all anno 1983.
(c) Di cui milioni 350.000 relativi alla quota dell anno 1982 e milion 300 000 relativi a parte della quota dell anno 1983
(d) Di cui milioni 100 000 relativi all'anno 1982

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)	550.000	550.000	(a) 450.000	—	—
Legge n. 219 del 1981 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	2.000.000	2.000.000	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	6.000	6.000	4.000	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	8.000	6.000	4.000	—	—
Totale . . .	14.000	12.000	8.000	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:					
— Tesoro: capp. 7775 e 8184	650.000	500.000	500.000	490.000	1986
— Commercio estero: cap. 1613	20.000	—	—	—	—
Totale . . .	670.000	500.000	500.000	490.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n 235 del 1981, convertito, con modificazioni, in legge n 389 del 1981 — Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria (Partecipazioni cap. 7558)	30 000	—	—	—	—
Legge n 309 del 1981, decreto legge n 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n 777 del 1981 e decreto-legge n 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro cap 8023)	1 995 000	1 345 000	1 345 000	8 615 000	1992
Decreto-legge n 397 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n 536 del 1981 — Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Tesoro cap 8778)	53 500	—	—	—	—

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 404 del 1981 — Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2.000	2.000	—	—
Legge n. 416 del 1981 — Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	65.000	1992
— Art. 35 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	200	—	—	—
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	26.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	60.000	—	—
Totale . . .	74.200	74.200	74.000	91.000	—

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 750 del 1981 — Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per il triennio 1981-1983 (Partecipazioni capp 7542 e 7560)	1 414 000	—	—	—	—
Legge n 782 del 1981 — Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per l'anno 1980 e per il triennio 1981-1983 (Partecipazioni: cap 7561)	180 000	—	—	—	—
Decreto-legge n 789 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53 del 1982 — Autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale:					
— Lavori pubblici capp 1142 e 7701	430 000	—	—	—	—
— Bilancio capp 7085 e 7086	200 000	(a) 20.000	—	—	—
— Agricoltura cap 7713	50 000	—	—	—	—
Totale	680 000	20 000	—	—	—
Decreto-legge n 807 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n 63 del 1982 — Autorizzazione alla GEPI S.p A. di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica					

(a) Parte della quota relativa all anno 1983

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Art. 6 - Conferimento al fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Tesoro: cap. 7787)	(a) 50.000	50.000	—	—	—
— Art. 6 - Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) (Partecipazioni: cap. 7560)	5.000	—	—	—	—
— Art. 6 Conferimenti al patrimonio dell'IMI e ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI per l'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A.:					
— Tesoro: cap. 8018	7.500	—	—	—	—
— Partecipazioni: cap. 7562	7.500	—	—	—	—
Totale . . .	70.000	50.000	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 — Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796 e 8169	1.300.000	(a) 800.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
— Lavori pubblici capp 8267 e 8271	150 000	(a) 340.000	(b) 235.000	(c) 120 000	1986
Totale	1 450 000	1 140 000	235 000	120 000	—
Legge n. 41 del 1982 — Piano nazionale della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 3521, 3522, 8557, 8558, 8559, 8560 e 8561)	30 400	(d) 8.000	—	—	—
Legge n. 46 del 1982 — Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:					
— Art. 1 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap 8176).	500 000	(d) 500.000	—	—	—
— Art 18 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	220.000	(d) 280.000	—	—	—
— Art 20 - Fondo per la razionalizzazione impianti siderurgici (Industria: cap 7549).	150 000	—	—	—	—
Totale . .	870.000	780 000	—	—	—

(a) Di cui milioni 220 000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 120 000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1984.
(b) Di cui milioni 115 000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1985
(c) Prima annualita del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 48 del 1982 — Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici cap 7596)	9 000	10 000	10 000	10 000	1986
Legge n 90 del 1982 — Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno cap. 2779). .	145 000	145 000	—	—	—
Legge n 308 del 1982 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi					
— Agricoltura capp. 7533 e 7534	78 000	—	—	—	—
— Industria capp. 7706, 7707, 7708 7709, 7710, 7711, 7712, 7713 e 7714	332 000	300 000 (a)	120 000	—	—
Totale	410 000	300 000	120 000	—	—
Legge n 467 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM per il triennio 1981-1983 e conferimento della partecipazione azionaria ATI S.p A all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Partecipazioni capp 7544 e 7558)	110 000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 180 000 relativi all anno 1983 e milioni 120 000 quale prima annualità del limite di impegno decennale con decorrenza 1983 rinviata al 1984

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983					
Legge n 598 del 1981 — Basilica di San Marco e duomo di Monreale (Lavori pubblici capp 8702 e 8703)	550	550	5 550	—	—
Decreto-legge n 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n 94 del 1982 — Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro cap 8171)	100 000	1 100 000	700 000	500 000	1986
Legge n 18 del 1982 — Sedi per rappresentanze diplomatiche all'estero (Affari esteri cap 7501)	12 000	—	—	—	—
Legge n 27 del 1982 — Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	1 000	1 000	12 000	—	—
Legge n 85 del 1982 — Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2 890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (Industria cap. 7054)	730 000	(a) 1 167 000	—	—	—
Legge n 473 del 1982 — Autorizzazioni di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap 8001)	600	600	600	1 200	1987
Legge n 477 del 1982 — Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro cap 7749)	4 000	4 000	4 000	11 000	1986

(a) Lo stanziamento comprende parte (milioni 432 000) della quota relativa all'anno 1982

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
— Art. 11 - Mediocredito centrale - Fondo rotativo (Tesoro: cap. 8173)	100.000	100.000	100.000	—	—
— Art. 30 - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	150.000	150.000	150.000	750.000	1990
Totale . . .	250.000	250.000	250.000	750.000	—
Legge n. 531 del 1982 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: capp. 7274 e 7275)	245.000	245.000	150.000	300.000	1987
Legge n. 568 del 1982 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari (Lavori pubblici: cap. 7597)	10.880	8.160	—	—	—

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria capp 4546, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904 e 7905)	(a) 54 000	(b) 77.000	(b) 104.000	(c) 146 000	1986
Legge n 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche					
— Tesoro capp 7791, 8786, 8787, 8806, 8809 e 8810	267 500	777 500	938 500	292 500	2002
— Bilancio cap 7081	10 000	10 000	10 000	65 000	1991
— Pubblica istruzione capp. 4105 e 8553	10 500	10 500	10 500	—	—
— Lavori pubblici: capp 7276, 7277, 7278, 7723, 9050 e 9170	72 000	102 000	168 000	—	—
— Trasporti cap 7701	5 000	—	—	—	—
— Beni culturali: capp 1610, 3048, 8008 e 8101	15 000	20 000	20 000	—	—
Totale	380 000	920 000	1 147 000	357 500	—

(a) Di cui milioni 1 000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale
(b) Di cui milioni 3 000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale
(c) Di cui milioni 3 000 quale prima annualità del nuovo limite d'impiego quindicennale relativo all anno 1986

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (Tesoro - Esteri - Lavori pubblici)	76.500	118.500	83.500	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile)	6.000	30.000	91.000	91.000	1986

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
B) - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni					
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983					
Legge n 39 del 1982 — Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico — Disciplina dei collaudi (capp 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 526, 527 e 528) .	579 000	593 000	497 000	611 000	1987
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n 220 del 1981 — Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap 538)	4 000	4 000	4 000	—	—

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1983	1984	1985	1986 e successivi	Anno terminale
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria 1983:					
Legge n. 39 del 1982 — Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico — Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	80.000	80.000	80.000	145.000	1987
Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato					
Legge 12 febbraio 1981, n. 17 — Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527). .	2.450.000	2.550.000	2.550.000	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
MINISTERO DEL TESORO		
Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti	450.000	
Censimento generale degli Italiani all'estero	46.000	
Adeguamento canone Repubblica San Marino	4.500	
		500.500
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Partecipazione dell'Italia al IV Accordo internazionale sullo stagno	7.000	
Concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato Atlantico con sede in Roma	100	
		7.100
MINISTERO DELL'INTERNO		
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili	141.000	
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti	116.000	
		257.000
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Istituzione del Comitato per la sicurezza di volo		300

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Classificazione e denominazione di origine per l'olio di oliva		2.600
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Norme sulla ricostituzione, nell'assicurazione italiana, delle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico		23.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Interventi nel settore portuale		95.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		
Interventi nel settore della musica, della prosa e del cinema		267.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti	1.280.000	
Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato	50.000	
		1.330.000
		2.482.500

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
MINISTERO DEL TESORO		
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale	450.000	
Mutui delle società autostradali contratti in valuta estera	65.000	
Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali (Fondo asiatico sviluppo, BID, ecc.)	75.101	
Provvedimenti per l'evento franoso verificatosi in Ancona nel dicembre 1982	100.000	
Contributo al Centro di fisica teorica di Trieste per il periodo 1983-1986	4.500	
		694.601
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Apporti ai fondi di dotazione delle partecipazioni statali a saldo delle autorizzazioni di spesa della legge n. 675 del 1977		103.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo straordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale		1.500

Oggetto del provvedimento	Importi in milioni di lire	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Difesa del suolo	75.000	
Fondo investimenti e occupazione	(*a*) 1.010.000	
		1.085.000
		1.884.101

(*a*) Comprende le seguenti proiezioni:

MINISTERO DEI TRASPORTI		
Piano decennale di soppressione dei passaggi a livello		150.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale	715.000	
Provvidenze a favore delle riparazioni navali	80.000	
Demolizione naviglio e costruzione nuove unità	40.000	
Ricerca applicata nel settore della costruzione e propulsione navale	25.000	
		860.000
		1.010.000

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651060/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.